



DETERMINAZIONE N.

1679

del

29 LUG. 2014

Atti n.

CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE "AMEDEO AVOGADRO", PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE DEGLI STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI MASTER DI AREA SANITARIA.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che da vari anni con l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", con sede legale in Vercelli, via Duomo, 6, si rinnovano importanti iniziative e convenzioni per lo svolgimento di tirocini professionalizzanti da parte degli studenti dei vari Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie;

CONSIDERATO che l'attività di formazione degli studenti dei Corsi di Laurea delle Professioni sanitarie assume particolare rilevanza nel quadro di un partenariato tra Università ed Ospedali, rivolto all'aggiornamento ed interscambio delle conoscenze, nonché all'acquisizione di sempre maggiori competenze;

VISTE le note in data 25.02.2014 e 24.06.2014, con le quali gli Uffici competenti dell'Ateneo de quo propongono la sottoscrizione di un apposito atto convenzionale per lo svolgimento di tirocini curriculari per gli allievi iscritti ai Corsi di Master di Area Sanitaria, producendo all'uopo delle bozze convenzionali;

LETTI ed esaminati l'art. 18, c. 1, lett. a) della legge 24.06.1997, n. 196 ed il D.M. 25.03.1998, n. 142, concernenti i tirocini di formazione ed orientamento, nonché la normativa ultima di riferimento (Accordo Conferenza Stato-Regioni del 24.01.2013 e d.g.r lombardia 825/2013);

DATO ATTO che la fondazione ha avviato le azioni amministrative per l'adeguamento degli standard convenzionali alle recenti modifiche normative di settore;

DATO ATTO, altresì, che dall'instaurando rapporto di convenzione non derivano spese a carico dell'Ente e che i tirocinanti saranno coperti da apposite polizze contro gli infortuni e per la responsabilità civile a carico dell'Ateneo;

RITENUTO di poter procedere alla sottoscrizione della suddetta convenzione per le sopracitate importanti finalità formative ed acquisito il parere favorevole da parte del S.I.T.R.A.;

CON i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

DETERMINA

1. di approvare il rapporto convenzionale triennale con l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", con sede legale in Vercelli, via Duomo, 6, per lo svolgimento di attività di tirocinio professionalizzante, da parte degli studenti dei vari Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie;

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 2

DETERMINAZIONE N. **1 6 7 9** del **2 9 LUG. 2014**

Atti n.

2. di formalizzare il rapporto di cui al precedente punto, mediante la sottoscrizione del relativo atto convenzionale, secondo il testo condiviso con l'Ateneo, allegato – quale sua parte integrante e stanziale – al presente provvedimento;
3. di dare atto che i rapporti di convenzione di cui al punto precedente, non comportano alcuna spesa per questo Ente e che i tirocinanti saranno coperti da apposite polizze contro gli infortuni e per la responsabilità civile a carico dell'Ateneo;
4. di autorizzare l'invio del presente provvedimento alle strutture interessate, per il rispettivo seguito di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Luigi Macchi

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Anna Pavan

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Osvaldo Basilico

REGISTRATO NEL ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA **29 LUG. 2014** N. **1 6 7 9**

Procedimento presso Direzione Amministrativa:
Responsabile del procedimento: avv. Giuseppina Verga
Pratica trattata da: dott. Luciano Cetrullo

IRCCS di natura pubblica

PROFESSIONALIZZANTE PER I MASTER DI AREA SANITARIA

TRA

Il Dipartimento di Medicina Traslazionale dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale, nel prosieguo denominato Dipartimento, C.F. 94021400026, rappresentata dal Direttore, Prof.ssa SINIGAGLIA Fabiola, nata a Venezia il 12/05/1949 e domiciliata ai fini della carica in Via Solaroli, n. 17 a Novara

E

FONDAZIONE I.R.C.C.S. CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO COD. ATECO 86.10.20, con sede legale in Via Francesco Sforza n. 28 - Milano nel prosieguo denominata Struttura ospitante, codice fiscale e p. iva 04724150968, rappresentata dal Dott. Luigi MACCHI, in qualità di Direttore Generale, nato ad Gallarate (VA) il 15.08.195 e domiciliato per la carica presso la stessa sede legale

PREMESSO CHE

- il D. M. 270/2004, all'art. 10, comma 5, lettera d), annovera tra le attività formative indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi dei corsi di studio anche attività finalizzate all'acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento;
- Il D.L.vo 30/12/92 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, all'art. 6, comma 3, con riferimento alla formazione del personale di area sanitaria prevede specificamente che:
 - a) la formazione di che trattasi avviene in sede ospedaliera, ovvero in altre strutture del S.S.N. ed istituzioni private accreditate;
- i Master universitari di area sanitaria necessitano di una specifica convenzione per disciplinare le modalità di svolgimento delle attività di tirocinio professionalizzante previste nei rispettivi ordinamenti didattici;
- è interesse del Dipartimento avvalersi di competenze e strutture extra-universitarie per lo svolgimento delle attività di tirocinio, affinché gli studenti del corso acquisiscano significative esperienze tecnico-pratiche di tipo specialistico;
- la Struttura Sanitaria ha dato la propria disponibilità a fornire le strutture di competenza per le esigenze di formazione integrativa e di tirocinio previste dal Decreto Rettorale di istituzione e attivazione del corso di Master;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (oggetto degli impegni dell'azienda o ente ospitante)

La Struttura Sanitaria s'impegna ad ospitare presso le proprie strutture gli studenti del Corso di Master per lo svolgimento delle previste attività di tirocinio finalizzate all'acquisizione dell'esperienza pratico applicativa, garantendo la possibilità di utilizzo delle necessarie strutture e attrezzature logistiche, delle aule e degli ausili didattici ivi esistenti.

Al fine di avviare gli studenti alle predette attività, il Direttore del Corso trasmette alla

Struttura Sanitaria una comunicazione, indicante:

- il numero degli studenti,
- il periodo di permanenza;
- gli obiettivi formativi da perseguire;
- il tutor didattico;

ART. 2 (Diritti e doveri del tirocinante e dell'Azienda)

La Struttura Sanitaria sede di tirocinio si impegna a far conoscere ad ogni tirocinante le regole di comportamento previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, dai regolamenti aziendali, dalla legislazione antinfortunistica e da quella vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro, nonché le eventuali particolari prescrizioni da osservare sul piano tecnico-operativo durante lo svolgimento delle attività di tirocinio.

Nel corso del tirocinio e comunque durante la permanenza in Azienda il tirocinante è tenuto all'osservanza delle norme, regole e prescrizioni di cui alla presente convenzione ed è altresì tenuto, anche dopo la conclusione delle attività di tirocinio, a mantenere il segreto in ordine ad operazioni o notizie riservate, delle quali sia venuto a conoscenza durante il periodo di tirocinio.

Durante lo svolgimento del tirocinio, gli studenti non possono essere adibiti a funzioni produttive, se non al fine di conseguire i particolari obiettivi previsti dai progetti attuativi.

In relazione a quanto sopra, la Struttura Sanitaria sede di tirocinio si impegna a non richiedere agli studenti il rispetto di norme contrattuali di produttività, di obblighi o di scadenze produttive.

I rapporti che la Struttura Sanitaria sede di tirocinio intrattiene con i tirocinanti non costituiscono rapporti di lavoro. Il tirocinante non può vantare nei confronti della Struttura Sanitaria sede di tirocinio alcun diritto di tipo retributivo.

Art. 3 (tutore didattico e tutore aziendale)

Per ogni tirocinante, la struttura universitaria competente nomina un tutore didattico con il compito di identificare gli obiettivi formativi da perseguire durante il periodo di tirocinio, curare la programmazione del tirocinio e valutarne lo svolgimento dal punto di vista didattico e dell'eventuale attribuzione dei relativi crediti formativi.

La Struttura ospitante provvede alla nomina di un tutore aziendale a cui è affidata la responsabilità dell'inserimento del tirocinante in azienda, nonché il compito di vigilare affinché il tirocinio sia svolto nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui al successivo art. 4.

Art. 4 (obblighi del tirocinante)

Il tirocinante si assume il compito di svolgere le attività oggetto del tirocinio stabilite dal soggetto promotore in accordo con il soggetto ospitante e di rispettare gli obblighi indicati in tale progetto.

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interesse della Struttura ospitante, questa potrà, previa informazione scritta alla struttura universitaria competente, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di risoluzione anticipata da parte del tirocinante, lo stesso è tenuto a darne comunicazione scritta alla struttura universitaria competente e alla Struttura ospitante, con congruo preavviso.

Art. 5 (obblighi in materia di assicurazione e sicurezza del lavoro)

L'Università garantisce la copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, con la speciale forma della copertura assicurativa "Gestione per conto dello

Stato" (D.P.R. 9/4/1999 n. 156). In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, la Struttura ospitante s'impegna a segnalare nel più breve tempo possibile l'evento, trasmettendo la relativa documentazione, al soggetto promotore onde consentire allo stesso di effettuare la relativa denuncia di infortunio presso l'INAIL nei termini previsti dalla legge.

L'Università garantisce ai propri tirocinanti idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per infortuni e malattie professionali, che dovessero verificarsi in relazione allo svolgimento dell'attività formativa e di tirocinio presso la Struttura ospitante.

La copertura assicurativa che opera per danni derivanti o connessi allo svolgimento di attività medico-ospedaliera e assistenziali viene garantita dalla Struttura Sanitaria ospitante.

Il tirocinante dovrà, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 81/2008 e per il tramite del Soggetto Promotore, prendere visione del materiale informativo sui rischi che viene messo a disposizione dalla Struttura ospitante.

Su indicazione della Struttura ospitante e in base agli obiettivi e alle attività del tirocinio, potrà essere inoltre richiesto di fornire copia del giudizio di idoneità la cui congruità sarà valutata dalla Struttura ospitante stessa. In mancanza di tale giudizio, il tirocinante dovrà essere sottoposto alla sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente (M.C.) della Struttura Ospitante, con costi a carico del Dipartimento di Medicina Traslazionale nell'ambito delle risorse del Master.

Il tirocinante si impegna a utilizzare correttamente i Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.) necessari che saranno forniti dal personale della Struttura ospitante presso la quale svolgerà le attività.

Art. 6 (natura e durata della convenzione)

La presente convenzione, valida per gli studenti/laureati dei Master attivati presso il Dipartimento, ha una durata di 3 anni (massimo tre) a decorrere dalla data di stipulazione, salvo disdetta scritta di una delle parti con comunicazione da inviarsi con raccomandata A.R.

Alla scadenza perderà automaticamente ogni effetto salvo la possibilità di un rinnovo esplicito e salvo il completamento dei tirocini già avviati e in corso.

Art. 7 (Trattamento dati)

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di legge ai sensi del d. lgs. 196/03 e di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art.13 dello stesso decreto.

Art. 8 (Foro competente)

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il foro competente ed esclusivo è quello erariale.

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 9 (Oneri fiscali e spese di registrazione)

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 tariffa parte II, art. 4. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

L'attuazione della presente convenzione non comporterà per l'Università e per la Struttura ospitante alcun onere finanziario aggiuntivo rispetto a quelli esplicitamente indicati nella presente convenzione.

Luogo, Data


Firma del Direttore di Dipartimento



Firma del Rappresentante Legale
della FONDAZIONE I.R.C.C.S. CA'
GRANDA OSPEDALE
MAGGIORE POLICLINICO



01/08/14



21

www.AlboPretorionline.it